

PUNTI DI VISTA

« MAGISTER » E « GUBERNATOR NAVIS »

1. La vecchia questione circa l'individuazione del *magister navis* è stata recentemente ripresa dal Moschetti¹ con una indagine diligente e completa, che approda peraltro a conclusioni, se non erro, perplesse. Come è noto, la maggioranza dei romanisti vede nel *magister* il « comandante » o « capitano » della nave² e dello stesso avviso è sostanzialmente, pur con qualche perplessità, il Ghionda³. Di diverso orientamento furono invece, alla fine del secolo scorso, le conclusioni del Rocco (Alfredo), secondo cui il *magister* è solo « colui al quale è affidata la gestione economica della nave », mentre « un capitano, nel senso tecnico della parola, non esisteva a bordo delle navi romane »⁴. Oggi il Moschetti concorda, da un lato, col Rocco per quanto riguarda la figura del *magister*⁵; salvo che, a suo giudizio, sulla nave c'era anche il capitano, ch'era precisamente il *gubernator*⁶. Il *gubernator navis*, nella sua ricostruzione, era « subordinato certamente al *magister* », ma era il padrone assoluto della rotta, « nel senso che ciò che egli comandava per la riuscita della navigazione esigeva una assoluta obbedienza senza contrasto »⁷.

Ora io non dico che *magister* e *gubernator* fossero necessariamente e sempre la stessa persona. A mio parere lo erano però nella normalità dei casi. Se nelle fonti di cui disponiamo essi sembrano essere (spesso, non sempre) due personaggi con ruoli diversi, ciò dipende, il più delle volte, dalla diversità dei punti di vista da cui si considera l'istituto. Dall'angolo visuale del giurista, attento ai problemi dell'*actio exercitoria*, dell'*iactus mercium* e insomma dell'amministrazione economico-giuridica della nave,

¹ MOSCHETTI C. M., *Il « gubernator navis »* (Contributo alla storia del diritto marittimo romano), in *SDHI.* 30 (1964) 50 ss. ² Per tutti: KASER, *RPR.* I, 228, 508. ³ GHIONDA, *Sul « magister navis »*, in *R. d. nav.* I (1935) 327 ss. ⁴ ROCCO Alfr., *La responsabilità degli armatori nel diritto romano*, in *Giur. it.* 50 (1898) 4.301 ss.

⁵ MOSCHETTI 112: « Da ciò che si è detto rimane assodata l'inesattezza di voler tradurre l'espressione *magister navis* con il vocabolo italiano 'capitano', giacché, come abbiamo visto, il *magister navis* adempiva delle funzioni che esulavano totalmente da quelle riguardanti il comando tecnico della navigazione, mentre questa era affidata esclusivamente al *gubernator* ». Cfr. anche p. 79 ss., 91. ⁶ MOSCHETTI 112: « Per le conoscenze tecniche e pratiche che egli possedeva, era l'unico soggetto che fosse in grado di condurre la nave e di dirigerne la rotta, con *diligentia, prudentia, peritia* e

il nostro personaggio viene in luce come *magister*, cioè come capo della spedizione marittima. Dall'angolo visuale del non giurista, attento solo alle difficoltà della navigazione e della rotta, egli viene in luce come *gubernator*, cioè come conduttore tecnico del naviglio. Duplice, non vi è dubbio, la funzione; ma inverosimile che, su quel guscio di noce ch'era la nave oneraria romana, essa si ripartisse, salvo eccezioni, tra due persone diverse.

2. Le fonti non giuridiche, che è merito del Moschetti di aver pazientemente escerpito⁸, sottolineano, si diceva, la funzione tecnico-nautica del comandante della nave. Appunto per ciò esse parlano con molta frequenza, sulle tracce delle fonti greche⁹, di *gubernator navis*, che « *clavum tenens quietus sedet in puppi* »¹⁰ e così via dicendo¹¹. Ma non sbrigliamo troppo la fantasia. In primo luogo, non è affatto vero che il *gubernator* venga, dalle citate fonti, più specificamente e inconfondibilmente caratterizzato¹². In secondo luogo, non vi è argomento che tenga, per dimostrare che le fonti non giuridiche denominino, con assoluta indifferenza, il *gubernator* anche come *magister*.

Per quanto concerne la caratterizzazione del *gubernator*, sembra al Moschetti¹³ di poter affermare che questi era insignito di un *gladium* e che, pertanto, aveva il *ius vitae ac necis* sulla gente dell'equipaggio. Ma la prova qual è? E' un passo dei Fasti ovidiani (2.99 ss.), là ove si parla di Arione (« *quod mare non novit, quae nescit Ariona tellus?* ») che, salito su una nave con i tesori procacciatisi col canto, s'avvide che le insidie del mare erano di gran lunga superate dalla malvagità dell'equipaggio, « *namque gubernator dextrico constitit ense / ceteraque armata conscia turba manu* ». Sì, indubbiamente, qui il *gubernator* stringe nella mano una spada, ma nulla assolutamente ci dice che sia il gladio che compete al suo comando: si tratta solo della daga cui egli ricorre, tra le altre armi consimili impugnate dalla ciurma piratesca, per rapinare lo sbigottito, « *metu pavidus* », Arione. Che anzi è proprio Ovidio, nei due versi seguenti, a dissipare ogni possibile dubbio circa questo *gladium* che sarebbe stato di

scientia ». ⁷ MOSCHETTI 112. ⁸ MOSCHETTI 55 ss. ⁹ MOSCHETTI 69 ss.

¹⁰ Cic. *sen.* 6.17. ¹¹ Si legge, ad es., in Var. *Fl. arg.* 5.13 che il *gubernator* ha l'*imperium carinae*, e Ov. *met.* 3.622 incalza che sulla nave spetta a lui la *maxima pars iuris*. Non si perda, a questo proposito, la bizzarra etimologia di Isid. *etym.* 19.1.4: *Gubernio, qui et gubernator, quasi coibernator, quod coibeat prudentia sua iberna, id est tempestates maris.* ¹² Non affermerei, ad esempio, che « Plauto ci descrive, addirittura, gli indumenti di cui era vestito » (cfr. MOSCHETTI 57), allorché (*mil.* 1181 ss.) fa dire ad un suo personaggio: *Causeam habebas ferrugineam, et scutulam ob oculos laneam / palliolum habebas ferrugineum (nam is colos thalassicust) / id connexum in umero laevo, exfajillato brachio / praecinctus aliqui. admisulato quasi gubernator sies.* Oltre tutto, la *causea* e il *palliolum* sono indumenti greci. ¹³ MOSCHETTI 56, 76 s., 112: « Ognuno sulla nave doveva tempestivamente seguire i suoi ordini e tutto ciò è simbolicamente rappresentato dal *gladium*, che orna la figura del *gubernator*, e ci testimonia la sua *potestas gladii*. In casi di emergenza era proprio questo *gladium* che affermava nel *gubernator* l'*auctoritas* (?) di poter disporre della vita e della morte

competenza del *gubernator*: « *Quid tibi cum gladio? dubiam rege, navita, puppem: / non haec sunt digilis arma tenenda tuis* »¹⁴.

Ne gubernator ultra clavum (o *puppem*), dunque. Comunque, posto da parte il *ius gladii*, depongono almeno le fonti non giuridiche per una caratterizzazione del *gubernator* sul piano del linguaggio? Nemmeno. Esse parlano sì di *gubernator*, come di *magister*¹⁵. Scambio di parole, afferma il Moschetti¹⁶; scambio di parole, spesso dovuto al fatto che un *gubernator* particolarmente esperto, cioè maestro nella sua arte, viene indicato più con riguardo alla sua particolare esperienza, che con riferimento specifico alla funzione. Ma la spiegazione può calzare per Tifi, il primo che fu esperto, secondo la leggenda, nell'*ars gubernandi*¹⁷, ma non calza certamente per Palinuro nel racconto virgiliano¹⁸, nè per Ovid. *fast.* 3.585 ss.¹⁹, nè per Luc. *phars.* 3.562 ss.²⁰; testi (non giuridici) che non vedo come il Moschetti possa ritenere innocui per la sua tesi²¹.

Per la piena sinonimia di *gubernator* e *magister*, quanto alle funzioni di governo nautico della nave, sembra comunque decisivo, come già ha visto il Ghionda²²:

CTh. 13.9.3 (Gratian. Valentin. Theod. *naviculariis Afris*, a. 380)²³. (*Quotiens obruta vel submersa fluctibus navi examen adhibetur...*) *circa magistros navium, quibus est scientia plenior, immoretur: qui si fatali sorte defuerint, in alios inquisitio transferetur.*

I più atti a dar notizia sulle cause del naufragio sono i *magistri navium, quibus est scientia plenior*. Nessuno vuol negare che i *magistri* siano, di rego-

di quanti sulla nave, dei suoi subordinati, si fossero opposti ai suoi ordini ». ¹⁴ Diversamente MOSCHETTI 76 s., secondo cui « l'osservazione e lo stupore di Arione sono esatti », perché « doveva certamente trattarsi di un potere a cui il *gubernator* faceva ricorso soltanto come *ultima ratio* e che sicuramente non avrebbe potuto esercitare nei confronti dei *vectores* e dei suoi superiori ecc. ecc. ». Ora, a parte il fatto che il poeta parla sia di *gladium* che di *ensis* (licenza poetica?), mi sembra decisivo che Arione (o Ovidio?), rivolto al *gubernator*, gli dica: armi di questo genere non sono fatte per te. ¹⁵ O di *navita*, o di *custos tabernaculi*, o di *moderator*. ¹⁶ MOSCHETTI 58 ss.

¹⁷ Ov. *ars.* 1.6: *Typhys in haemonia puppe magister erat.* ¹⁸ Verg. *aen.* 6.337 ss.: *Ecce gubernator sese Papinurus agebat / ... Ille autem... / ... « Maria aspera iuro / non ullum pro me tantum cepisse timorem / quam tua ne spoliata armis, excussa magistro, / deficeret tantis navis surgentibus undis ».* Il MOSCHETTI, 60, spiega lo scambio (in cui interviene anche la terminologia *custos tabernaculi*) con « preoccupazioni stilistiche e, direi, metriche », ma aggiunge (ed è questo il punto) che dette preoccupazioni sono « avvalorate, probabilmente, dallo scambio dei termini che nell'uso volgare doveva avvenire senza difficoltà ». ¹⁹ *Navita, magister, moderator (moderator navis, che, nella specie, habenis non utitur).* ²⁰ *Tunc in signifera residenti puppe magistro / Brutus ait* ecc. Non capisco che importanza abbia che le *adnotationes* (ed. ENDT [1900] 113) portino, a proposito del termine *magister*, l'osservazione « *paruit scilicet gubernator* » (MOSCHETTI 61). ²¹ Se lo scambio dei termini *gubernator* e *magister* « nell'uso volgare doveva avvenire senza difficoltà » (*retro* nt. 18), non si vede come i testi letterari possano essere addotti a sostegno della tesi che altri era il *gubernator*, altri il *magister navis*. ²² GHIONDA (nt. 3) 342. ²³ Cfr. Cl. 11.6(5).3 pr. e 1.

la, anche i *gubernatores*, ma è sintomatico che gli imperatori, volendo indicare coloro che stanno a capo della nave, e che eccellono su tutti per la loro competenza nautica, parlino di *magistri*, piuttosto che di *gubernatores*²⁴. Scambio dovuto all' « uso volgare » anche questo?²⁵ Suvvia, ma allora l'uso non volgare sarebbe indiziato solo dal fatto che i testi parlano di *gubernator*, anziché di *magister*. Quanto dire che la tesi si reggerebbe esclusivamente su una petizione di principio.

3. Veniamo ora ai testi giuridici, del resto già molto noti alla critica.

E' significativo che Tarrunteno denomini i comandanti di navi militari *gubernatores*, e non *magistri*:

D. 50.6.7 (6) (Tarr. Pat. 1 *de re mil.*). *Quibusdam aliquam vacationem munerum graviorum condicio tribuit, ut sunt... gubernatores...*²⁶.

Ne diamo atto ed aggiungiamo che ciò, probabilmente, dipende dal fatto che i comandanti di navi militari avevano funzioni esclusivamente nautiche²⁷. Ma, passando alle navi onerarie, la terminologia usuale dei giuristi cambia.

D. 14.1.1.1 (Ulp. 28 *ed.*). *Magistrum navis accipere debemus, cui totius navis cura mandata est.*

Indubbiamente, qui il *magister navis* è visto sotto l'angolo visuale dell'*actio exercitoria*, come colui che il *dominus navis* ha preposto all'impresa navale: chi contrae con lui può agire contro il *dominus*, chi contrae con qualsivoglia altro navigante (*cum quolibet nautarum*) non ha *actio in exercitorem*²⁸. Il testo, insomma, non depone per l'identificazione del *magister* con il *gubernator*²⁹, ma non esclude affatto che il *magister* potesse riserbarsi anche le funzioni di *gubernator*³⁰, e in ogni caso è difficilmente conciliabile con l'affermazione che « chiunque si trovi a bordo di una nave, di una qualsiasi nave, sia egli *dominus, exercitor, magister, vector* o altro *nauta...* deve obbedienza al *gubernator* »³¹. Anzi sembra chiaro che il *gubernator*, se distinto dal *magister*, è sottoposto a lui, che ha cura *totius navis*: è chiaro che la manovra la eseguirà sul piano tecnico il *gubernator*, se e quando vi sia, ma è altrettanto chiaro che la navigazione è nelle decisioni del *magister*.

²⁴ Lo sch. vat. spiega *magistri*, con le parole « *a gubernis, quos vulgo dicunt* » (cfr. MANENTI, *Antiqua summaria Codicis Theodosiani ex codice Vaticano*, in SSE. 5 [1888] 264).

²⁵ Secondo il MOSCHETTI, III, sì, perché « le costituzioni postclassiche non raramente manifestano, nell'uso dei vocaboli, delle alterazioni pleonastiche e delle trasposizioni di concetti, che erano proprie solo delle fonti letterarie dell'epoca classica ».

²⁶ Che i *gubernatores* siano i comandanti delle navi, si desume dal fatto che nel lungo elenco degli *immunes* manca ogni altro accenno a professioni nautiche, se si eccettui quella dei *naupegi*, cioè dei costruttori di navi.

²⁷ Era al *dux* che spettava di stabilire se, come e quando avvicinare le navi nemiche per la battaglia: cfr., da ultimo, MOSCHETTI 79 nt. 139.

²⁸ Cfr. D. 14.1.1.2.

²⁹ Cfr. DE MARTINO,

sv. *Exercitor*, in NNDI. 6 (1960).

³⁰ Non lo esclude nemmeno l'elaborato tentativo di interpretazione del fr. 1.1. svolto dal MOSCHETTI 87 ss.

³¹ MOSCHETTI 75, con riferimento a Varr. *l. lat.* 9.6 (*rationi optemperare debet gubernator, gubernatori unus-*

D. 19.2.13.2 (Ulp. 32 ed.). *Si magister navis sine gubernatore in flumen navem immiserit et tempestate orta temperare non potuerit et navem perdiderit, vectores habebunt adversum eum ex locato actionem.*

Secondo il Moschetti³², *in flumen immittere navem* non significherebbe quello che sembra, cioè portare una nave dal mare spazioso in un fiume, ma vorrebbe dire « inalveare la nave nella corrente del fiume », cioè farla uscire dal porto (fluviale). L'interpretazione non persuade³³ (non fosse altro, perchè non ci si rende conto del fatto che Ulpiano, dovendo parlare dei problemi connessi ad una nave che esce dal porto, abbia fatto l'ipotesi particolare del porto fluviale, anzichè quella più generale del porto marittimo): ma tralascio, per brevità, di discuterla e faccio come se fosse accettabile. Anche ad accettarla, peraltro, non ne risulta che il *magister* fosse tenuto a ricorrere in ogni caso ad un *gubernator*, perchè ciò implicherebbe che il *magister* non rispondesse mai verso i caricatori quando la nave andasse perduta e il *gubernator* fosse a bordo³⁴. La ragione per cui il *magister* è dichiarato responsabile da Ulpiano non è, dunque, che la nave è stata messa in navigazione senza *gubernator*, ma è che in un caso specifico il *gubernator* ci voleva e invece non è stato assunto. L'*immissio in flumen* è, dunque, un caso particolare, particolarmente rischioso, della navigazione (come lo è, del resto, anche al giorno d'oggi), e il *gubernator* di Ulpiano altro non è, come è stato ben visto³⁵, che il corrispondente del così detto pilota pratico. Che poi l'ipotesi dell'*immissio in flumen* fosse proprio quella dell'introduzione di una nave dal mare in un fiume, è confermato dall'evidente analogia del nostro testo con D. 19.2.13.1³⁶.

D. 9.2.29.4 (Ulp. 18 ed.). *Si navis alteram contra se venientem obruisset, aut in gubernatorem aut in ducatorem actionem competere damni iniuriae Alfenus ait: sed si tanta vis navi facta sit, quae temperari non potuit, nullam in dominum dandam actionem...*

Sorvolo sui molti problemi critici sollevati dal testo³⁷, ma tengo a dire che non vi è ragione plausibile per estromettere dal primo periodo la menzione del *ducator*, cioè del prodiere che indirizza la nave tra le insidie

quisque in navi).³² MOSCHETTI 96 ss. ³³ Il MOSCHETTI, 99, adduce a sostegno la variante *emiserit* (per *immiserit*) di F²; variante che porta diritto ad interpretare il testo come se si riferisse ad una fattispecie di nave fatta uscire dal porto (per il fiume o per il mare aperto). Ma sono più che evidenti i motivi per cui il Mommsen non ha ritenuto di poter sottoscrivere, nell'edizione critica del testo, l'espressione *navem in flumen emittere*.

³⁴ Sembra invece pensarlo il MOSCHETTI, 100, che parla di « responsabilità obiettiva » del *magister* che non si è provveduto di *gubernator* per affrontare la navigazione. ³⁵ PARDESSUS, *Collectio des lois maritimes* (1828, rist. 1959) 1.110 nt. 5.

³⁶ D. 19.2.13.1 (Ulp. 32 ed.). *Si navicularius onus Minturnas vehendum conduxit et, cum flumen Minturnense navis ea subire non posset, in aliam navem mercem transtulerit eaque navis in ostio fluminis perierit, tenetur <ne> primus navicularius? Labeo, si culpa caret, non teneri ait: ceterum si vel invito domino fecit vel quo non debuit tempore [aut si minus idoneae navi] tunc ex locato agendum.*

³⁷ Citazioni in MOSCHETTI 102 nt. 196 e 107. ³⁸ Bene, su questo punto, il

degli scogli e delle altre navi³⁸. Se il danno da urto di navi viene addebitato da Alfeno, in termini alternativi, o al *gubernator* o al *ducator*, ciò significa che la responsabilità non viene attribuita al capitano della nave in quanto tale (*magister* o *gubernator* che sia), ma all'effettivo autore dell'incidente, che può essere o il timoniere (*gubernator*) o il prodiere (*ducator*): *gubernator*, pertanto, non ha qui il senso di capitano o comandante della nave. Quanto al periodo successivo (*sed si tanta rell.*), il guasto evidente del testo non permette di ricostruirne con sicurezza il significato, ma la ipotesi plausibile è che esso segni i limiti della responsabilità aquiliana (*si tanta vis navi facta sit, quae temperari non potuit*), riferendosi non più al *gubernator* e al *ducator*, ma al *dominus* responsabile delle azioni di danno *omnium nautarum suorum* (D. 4.9.7 pr.)³⁹.

D. 39.4.11.2 (Paul. 5 *sent.*). *Dominus navis si illicite aliquid in nave vel ipse vel vectores imposuerint, navis quoque fisco vindicatur: quod si absente domino id a magistro vel gubernatore [aut proreta] nautave aliquo id factum sit, ipsi quidem capite puniuntur commissis mercibus, navi autem domino restituitur.*

Il testo è stato finemente restituito dal Solazzi⁴⁰, che in particolare ha espunto la menzione del *proreta*, inammissibile sopra tutto per l'*aut* che l'introduce⁴¹. I membri dell'equipaggio che caricano a bordo merci di contrabbando *capite puniuntur commissis mercibus*. La gravissima pena si applica in primo luogo al *magister*, il che è indicativo della sua preminenza rispetto a tutti, ivi compreso il *gubernator*⁴².

4. Ve n'è quanto basta, direi, per concludere che il comando della nave spettava, di norma, ad un unico individuo: cioè al *magister*, anche detto *gubernator*⁴³. Poteva peraltro avvenire che il *magister* fosse persona diversa dal *gubernator*. In questa ipotesi comandante (sia nel senso di capo della spedizione commerciale, che nel senso di supremo regolatore della

MOSCHETTI 103 nt. 199. Ingiustificata l'interpolarazione di *aut in gubernatorem aut in ducatorem*, sospettata dal DE MARTINO, *In tema di stato di necessità*, in *RISG.* (1939) 51. ³⁹ Cfr., da ultimo, GHIONDA (nt. 3) 345. ⁴⁰ *Appunti di diritto romano marittimo: Le azioni contro il « nauta »*, ora in *Scr. d. rom.* 3.157 nt. 50 (= *R. d. nav.* 2 [1936] 130 nt. 2). ⁴¹ Il *proreta* corrisponde al *ducator* di D. 9.2.29.4. Così, giustamente, MOSCHETTI 102 nt. 196, che peraltro non ammette il glossema nel testo in esame. ⁴² Secondo il MOSCHETTI, 108, « il passaggio in seconda linea del *gubernator* rispetto al *magister* » sarebbe giustificato dal fatto che, per quanto concerne le operazioni di carico, il primo e più sicuro responsabile, sino a prova contraria, è appunto il *magister*. Non direi. Se il *gubernator* fosse stato davvero il comandante della nave, egli non avrebbe potuto non sovrintendere alle delicate operazioni di stivaggio della merce. ⁴³ Si legga CTh. 10.19.6 (Valentin. Val. Grat., a. 369). *Si qua navis metallarium ad Sardiniam transtulerit, gubernator ipsius vel magister quinos pro singulis hominibus solidos cogatur inferre*. E' chiaro che la pena dei cinque solidi per ogni *metallarius* clandestinamente portato in Sardegna deve gravare su una persona sola: il responsabile del viaggio. Ecco perché gli imperatori, a scanso di equivoci derivanti dalla variabile terminologia in materia, parlano di *gubernator vel magister*.

navigazione) era pur sempre il *magister*, mentre il *gubernator* aveva ruolo di secondo di bordo, o di timoniere, o di pilota pratico: responsabile certo della rotta, ma nei limiti della delega effettuata dal *magister* o dei compiti speciali (non assolvibili direttamente dal *magister*) ch'erano a lui affidati. Quindi, in definitiva, subordinato.

ANTONIO GUARINO

*
* * *

UN CASO DI « AMBITUS » DEL 66 A. C.

Nell'estate del 66 a.C. (momento particolarmente torbido) ¹ risultarono *consules designati* P. Sulla e P. Autronius ²; il primo, parente del dittatore ³; il secondo, di oscura e venturosa carriera ⁴.

Queste elezioni segnavano un nuovo trionfo per i *populares*; che si aggiungeva a quello riportato da Cesare nell'edilità e da Crasso nella censura ⁵; ma destinato ad essere di breve durata. Infatti i candidati sconfitti (L. Aurelius Cotta e L. Manlius Torquatus, ambedue esponenti degli *optimates*) ⁶ proposero tempestivamente, contro i *consules designati* un giudizio per *ambitus* ⁷; ed esperimento vittoriosamente l'accusa (in un processo tumultuoso ⁸ per le evidenti, contrastanti passioni politiche) ottenendo la condanna degli avversari ⁹ e il consolato ¹⁰.

Ora, in qual modo Cotta e Torquato abbiano raggiunto l'ambita carica, è problema che ha di recente occupato un giovane studioso; le cui conclusioni, peraltro, non sembrano accettabili ¹¹.

Egli respinge la tesi dominante ¹², secondo la quale le elezioni furono

¹ Sulla situazione politica di questo periodo v. in generale GIANNELLI-MAZZARINO, *Trattato* I (1953) 41 ss., 453 con ampia bibl.; cfr. DE MARTINO, *SCR.* 3 (1958) 126 ss.; v. l'esposizione di MELLO, in *PP.* 88 (1963) 41 ss. ² Fonti in BROUGHTON, *The Magistrates of the Rom. Rep.* 2 (1952) 157. ³ Sul grado di parentela cfr. Cic. *de off.* 2.8.9 (*propinquus*); Dio Cass. 36.44.3 (*ἀδελφιδούς*). ⁴ Un severo giudizio in Cic. *Sull.* 25.71. ⁵ Fonti in BROUGHTON, 157 s. ⁶ V. BROUGHTON, *loc.*

⁷ Sull'*ambitus* v. in generale MOMMSEN, *Droit pénal* 3 (1907) 19 ss.; BRASIELLO, *Repressione penale* (1937) 80 ss.; COLI, in *NNDI.* I (1957) 534 ss. (sv. « *Ambitus* »). Il reato di Sulla e Autronio cadeva sotto le disposizioni della *lex Calpurnia* del 67 su cui cfr. ROTONDI, *Leges publicae populi romani* (1962) 374 e fonti ivi cit.

⁸ Cic. *Sull.* 5.15: « Ille (Autronius) ambitus iudicium tollere ac disturbare primum conflato voluit gladiatorum ac fugitivorum tumultu, deinde, id quod vidimus omnes, lapidatione atque concursu ». ⁹ Sall. *Cat.* 18; Suet. *Caes.* 9; Dio Cass. 36.44.3; Asc. 75 C. ¹⁰ Il caso va esaminato nel quadro della cd. prima congiura di Catilina, cui parteciparono anche Crasso e (forse) Cesare; cfr. le fonti cit. *supra* n. 9; v. anche

Liv. *Per.* 101. Cfr. CIACERI, *Cicerone e i suoi tempi* I (1926) 140 ss. ¹¹ MELLO, *Sallustio e le elezioni consolari del 66 a.C.*, in *PP.* 88 (1963) 36 ss. ¹² Cfr. MELLO *oc. ed. ivi lett.* Inesatta la tesi del LANGE, *Römische Alterthümer* 3 (1876) 225; cfr.